

**GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO**

**BASSO LAGO MAGGIORE**

**--00000--**

**Rep. n. 27/A** -----

Concessione demaniale **n. ARO/O/26/2011** del **9.11.2011**-----

**CONCESSIONE DEMANIALE**

**DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO**

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **PELAZZA LUISA, PELAZZA ANGELA, PELAZZA GIUSEPPINA E PELAZZA GIUSEPPE,** **tipologia di concessione: AREA SCOPERTA, AREA A TERRA OCCUPATA CON IMPIANTI DI DIFFICILE RIMOZIONE, PONTILE FISSO ED EDIFICIO.**-----

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO**

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n.2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- vista la domanda di sanatoria mod.S5 presentata al Comune di Arona da:-----

**PELAZZA Giuseppe**, nato ad Arona (NO) il 30.05.1947 (c.f. PLZ GPP 47E30 A429S), residente in Milano, via R. Sanzio 20, registrata al protocollo generale in data 28.01.2005 con il numero 3319, intesa a mantenere l'occupazione di un'area demaniale identificata al foglio 7, mappale 162 parte e 163 per complessivi mq.498;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-
- vista la L.R. n.2/2008 e s.m.i.;-----
- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese";-----
- visto il "Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese presenti sul territorio del Comune di Arona" adottato dal Comune di Arona con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 26.04.2006 ed approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.9-3214 del 26.06.2006;-----
- vista la deliberazione n.5 del 26.04.2010 della Conferenza degli Amministratori della Gestione associata demanio basso Lago Maggiore, con la quale sono stati approvati i criteri di stima per la determinazione dei canoni/indennizzi per l'utilizzo di edifici o parte di essi;-----
- vista determinazione n.S20/40/2011 del 15.02.2011 con la quale lo Sportello Decentrato presso il Comune di Arona della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, concluso l'iter istruttorio, ha espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale in sanatoria in favore del Sig. Pelazza Giuseppe;-----
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-

stione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n.3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

### **CONCEDE**

ai sensi del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n.6/R del 5.08.2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n.2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----

**Sig.ra PELAZZA Luisa**, nata a Milano il 27.10.1936 (c.f. PLZ LSU 36R67 F205H), residente in Milano via Melzi d'Eril 25, **Sig.ra PELAZZA Angela**, nata a Milano il 3.11.1938 (c.f. PLZ NGL 38S43 F205H), residente in Milano via Melzi d'Eril 38, **Sig. PELAZZA Giuseppina**, nata a Milano il 18.07.1942 (c.f. PLZ GPP 42L58 F205T), residente in Milano via Melzi d'Eril 25, **Sig. PELAZZA Giuseppe**, nato ad Arona (NO) il 30.05.1947 (c.f. PLZ GPP 47E30 A429S), residente in Milano via R. Sanzio 20, di occupare le aree demaniali censite al N.C.T. del comune di Arona al **Foglio 7, mappali 162 parte e 163** per complessivi **mq. 498,00**, di cui mq. 129,38 di spiaggia, mq.311,62 di area a giardino, mq. 48,24 di pontile fisso/terrazzo e mq.8,75 di edificio (aree meglio identificate nelle allegate planimetrie), al di fuori delle

zone portuali, per i seguenti periodi:-----

dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);-----

dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004);-

dal 01/01/2010 al 31/12/2018 (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2018**.-----

**Art. 2** – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010, determinato in € **2.223,74** e' stato interamente versato dai concessionari in data 17.01.2011;-----

I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009.-----

I concessionari hanno l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno i titolari della concessione dovranno comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria comunale" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi dei concessionari, la tipologia di con-

cessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

**Art. 3** - Si dà atto del pagamento della somma stabilita come cauzione di € 2.223,74 effettuato dal concessionario al Comune di Arona.-----

La "garanzia" così prestata sarà restituita, previa istanza del concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che i concessionari abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

**Art. 4** – Le aree oggetto della presente concessione risultano già occupate dai concessionari.-----

**Art. 5** - I concessionari si obbligano ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.-----

**Art. 6** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

**Art. 7** – I concessionari non potranno arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese

dei concessionari.-----

**Art. 8** – L’Autorità concedente può dichiarare la decadenza dei concessionari:-----

ri:-----

- per il mancato pagamento del canone;-----

- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----

- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----

- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell’uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----

- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

**Art. 9** - I concessionari, dal momento del rilascio della concessione, assumono gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l’uso del bene concesso ed assumono tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto a carico dei concessionari.-----

**Art. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. I concessionari sono tenuti e si impegnano a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell’esercizio o nell’uso della concessione medesima.-----

**Art. 11** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed i conces-

sionari devono attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

**Art. 12** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione, ove necessario) sono ad esclusivo carico del concessionario.-----

**Art. 13** – I concessionari si impegnano a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 14** – Ai fini dell’efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, i Concessionari si impegnano ad inviare l’originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 15** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, i Concessionari possono chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso i concessionari dovranno dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno di scadenza.-----

**Art. 16** – Scaduta la concessione i concessionari restituiscono il bene. Dell’atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

**Art. 17** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.208 n.2 ed al Regolamento regionale sull’utilizzo del demanio idrico della navi-

gazione interna piemontese vigente.-----

Lesà lì, 9.11.2011

**Il Responsabile  
dell'Ufficio Associato  
f.to Geom. MELONE Renato**

**I sottoscritti Pelazza Luisa (c.f. PLZ LSU 36R67 F205R), Pelazza Angela (c.f. PLZ NGL 38S43 F205H), Pelazza Giuseppina (c.f. PLZ GPP 42L58 F205T) e Pelazza Giuseppe (c.f.: PLZ GPP 47E30 A429S), aventi le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiarano di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approvano espressamente gli articoli: 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità' del concessionario), 10 (responsabilità' giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).**

.....li,.....  
.....li,.....  
.....li,.....  
.....li,.....